

NOTA

L'emendamento risolve alcuni aspetti problematici della Legge Pinto rispetto all'art 6 CEDU, già sottolineati dalla Corte costituzionale e dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Nella sentenza 30 del 2014 la Corte costituzionale ha rilevato criticità all'art. 4, che impedisce di introdurre la domanda di riparazione in corso di procedura. L'emendamento affronta il problema ripristinando il testo precedente alle modifiche del 2012 e introducendo altre modifiche che si impongono per coerenza, rendendo solo eventuale la considerazione da parte del giudice dei criteri indicati alle lett c) e d) ed eliminando la disposizione secondo la quale si considera rispettato l'art. 6 se la procedura nel suo complesso non supera i sei anni, valutazione che ne implica la conclusione.

Sono eliminati la riduzione del risarcimento in caso di rigetto della domanda principale e l'obbligo di depositare, unitamente al ricorso, copia "autentica" degli atti indicati, atto particolarmente oneroso per il ricorrente e non necessario al fine dell'esame della causa. Si chiarisce l'obbligatorietà dell'esecuzione per intero dei provvedimenti, in ottemperanza alla giurisprudenza CEDU, entro sei mesi dal momento in cui diventano esecutivi. Considerata la natura del rimedio, sono soppresse le sanzioni in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza della domanda.

AMATI, VALENTINI - Emendamento articolo 39 ddl 2111

Al comma 1:

- dopo la lettera b) aggiungere "b-bis): il comma 2-ter, dell'articolo 2 è soppreso"
- alla lettera c) sostituire le parole «*Non è riconosciuto*» con: «*Se del caso, può non essere riconosciuto*»"
- alla lettera d) prima delle parole «*Si presume insussistente* » aggiungere: «*Se del caso,*»"
- alla lettera f): sopprimere il comma 1-ter
- dopo la lettera g) aggiungere:
"g-bis) al comma 3, articolo 3 sopprimere la parola «*autentica*»"
- dopo la lettera i) aggiungere:
"i-bis) l'articolo 4 è così sostituito: «*La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva*»;
i-ter) l'articolo 5-quater è abrogato"
- alla lettera l):
il comma 5 dell'articolo 5-sexies è così sostituito: «*L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui il decreto che accoglie la domanda è divenuto esecutivo*»
al comma 6 sopprimere le parole: «*,ove possibile,* »